

**UFFICIO MODIFICHE DI STATUTO – REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
IL RETTORE**

Vista	la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Vista	la legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Visto	lo Statuto di Autonomia dell'Università della Calabria, emanato con Decreto Rettoriale n.450 del 28 febbraio 1997 – pubblicato sulla G.U. n.70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni;
Visto	il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
Visto	il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto	il D.R. n. 1415 del 28 aprile 2005 con il quale è stato istituito il Corso di laurea specialistica in Scienze Storiche (Classe 97/S);
Visto	il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con il decreto rettorale n. 1982 del 21 giugno 2005;
Visto	il D.R. n. 496 del 27 febbraio 2006 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in Scienze Storiche (Classe 97/S);
Visto	il verbale del 22 novembre 2006 con il quale il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in Scienze Storiche (Classe 97/S) proposto dal Consiglio di Corso di laurea specialistica;
Visto	il verbale n. 1 del 18 dicembre 2006 con il quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche al predetto Regolamento;

DECRETA

Il D.R. n. 496 del 27 febbraio 2006, citato nelle premesse, è così modificato:

Art. 1 - Disciplina generale

1. Il presente Regolamento disciplina e specifica gli obiettivi, l'articolazione delle attività formative e l'organizzazione complessiva del **Corso di laurea specialistica in Scienze storiche** (Classe 97/S), istituito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università della Calabria.
2. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, è adottato in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà d'insegnamento.

Art. 2 - Obiettivi formativi specifici

1. Il Corso di laurea specialistica in Scienze storiche mira all'acquisizione:
 - di avanzate competenze delle metodologie proprie delle scienze storiche, nonché delle tecniche di ricerca richieste per il reperimento e l'utilizzo critico delle fonti archivistiche e bibliografiche e delle analisi statistiche e demografiche;
 - di una preparazione specifica sul pensiero e sulle metodologie delle scienze sociali ed economiche;
 - di una formazione specialistica approfondita sui momenti e gli aspetti salienti della storia nelle sue differenti dimensioni, compresa quella di genere, allargando progressivamente l'orizzonte dall'Europa

ai paesi extra-europei;

- di un'autonoma capacità di ricerca nel campo della storia;

- dell'utilizzo fluente, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

2. Rispondendo ai nuovi orientamenti in materia di formazione universitaria per le nuove professioni, volti a coniugare dimensioni teoriche ed operative, il corso mira a formare laureati che possano esercitare funzioni di elevata responsabilità:

a) in attività connesse ai settori dei servizi e dell'industria culturale e degli istituti di cultura e di ricerca di tipo specifico, in centri di studio e di ricerca, pubblici e privati;

b) in istituzioni governative e locali nei settori dei servizi culturali e del recupero di attività, tradizioni ed entità locali;

c) nell'editoria specifica ed in quella connessa alla diffusione dell'informazione e della cultura storica.

3. Nelle attività formative del corso, finalizzate al perfezionamento delle conoscenze e delle competenze già acquisite nel precedente corso di studi e all'acquisizione di nuove conoscenze e competenze relative al contesto di riferimento e agli strumenti didattici, metodologici e informatici necessari allo scopo, possono essere compresi eventuali laboratori e tirocini formativi.

Art. 3 – Durata e struttura del Corso di laurea specialistica

1. Il Corso di laurea specialistica in Scienze storiche rientra nella classe delle lauree specialistiche in Scienze storiche (Classe 97/S).

2. La durata del Corso di laurea specialistica in Scienze storiche è di due anni.

3. Per conseguire la laurea specialistica in Scienze storiche lo studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti nei precedenti corsi di studio e riconosciuti validi per il Corso di laurea specialistica in Scienze storiche. Ciò significa che:

a) per gli studenti ammessi senza debito formativo, i crediti da acquisire per conseguire la laurea specialistica in Scienze storiche sono 120; questi si vanno ad aggiungere ai 180 crediti già acquisiti per il conseguimento della laurea di primo livello;

b) per gli studenti ammessi con un debito formativo, invece, i crediti da acquisire per conseguire la laurea specialistica in Scienze storiche saranno determinati dalla somma tra i 120 crediti previsti nella laurea specialistica e i crediti corrispondenti al debito formativo loro attribuito al momento dell'ammissione; tale somma di crediti va ad aggiungersi ai crediti già acquisiti dallo studente e riconosciuti ai fini dell'ammissione al Corso di laurea specialistica.

4. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissata in 60 crediti. Lo studente ammesso con un debito formativo seguirà di norma un percorso di studi più intensivo, da concordare con il Consiglio di Corso di Laurea specialistica.

5. Per ogni anno accademico il Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche rende noto nel Manifesto degli Studi, per ogni ciclo di laurea specialistica, le attività, gli obiettivi formativi specifici, le modalità di svolgimento dei corsi e delle relative prove d'esame, i contenuti delle attività formative, il numero dei crediti, le eventuali propedeuticità e la loro distribuzione nei due anni di corso.

Art. 4 – Articolazione e organizzazione delle attività formative

1. Le attività formative del Corso di laurea specialistica sono articolate, nell'anno accademico, in periodi didattici di eguale durata. Fra un periodo e l'altro è prevista la sospensione delle attività didattiche per dar luogo ad eventuali integrazioni didattiche e alle prove di verifica del profitto.

2. Il calendario accademico, con le date di inizio e di fine delle lezioni e dei periodi didattici, le date di sospensione delle lezioni, nonché le date e la durata delle prove di verifica del profitto è deliberato

annualmente dal Senato accademico su proposta della Facoltà di Lettere e Filosofia.

3. Gli insegnamenti del Corso di laurea specialistica possono essere articolati in moduli di 4 o 8 crediti. Gli insegnamenti articolati su 4 crediti devono essere collocati entro un solo periodo didattico. Gli insegnamenti articolati su 8 crediti si devono collocare su due periodi didattici consecutivi.

4. Il Consiglio di corso di laurea specialistica in Scienze storiche può deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri corsi di studio, anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio di corso di studio cui l'insegnamento fa parte e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuaione, proposta dal Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche, è deliberata dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia.

5. Ciascun insegnamento è affidato ad un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica e parteciperà alla verifica del profitto dello studente per l'attività formativa di cui il modulo è parte.

6. I corsi che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali sono impartiti in non meno di due giorni alla settimana. I corsi che prevedono cinque o sei ore di lezione settimanali sono impartiti in non meno di tre giorni alla settimana. I corsi che prevedono più di sei ore di lezione settimanali sono impartiti in non meno di quattro giorni alla settimana.

7. Sulla base di particolari esigenze didattiche e su proposta del docente, il Consiglio del Corso di laurea specialistica in Scienze storiche può approvare suddivisioni diverse, o accettare, ai fini di una sperimentazione motivata da precisi obiettivi didattici, soluzioni di tipo seminariale, con una distribuzione più intensiva delle lezioni.

8. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

9. Il Consiglio di Corso di laurea specialistica può riconoscere come crediti, ai sensi della normativa vigente in materia e dietro presentazione di documentata domanda, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Tali attività potranno essere riconosciute come equipollenti alle altre attività formative (art. 10, comma, lettera f), nei limiti del numero di crediti assegnati a tale tipologia.

Art. 5 – Articolazione in *curricula*

1. Il Corso di laurea specialistica in Scienze storiche è articolato in quattro *curricula*:

- a) Antico;
- b) Medievale e Storico-religioso;
- c) Contemporaneo;
- d) Moderno e Storico-antropologico.

2. Scopo di tale articolazione è di offrire agli studenti la possibilità di scegliere l'area storica più congeniale ai propri interessi, che sarà oggetto di specifico approfondimento nel corso degli studi, senza per questo rinunciare ad una solida conoscenza complessiva delle problematiche storiche di epoche e tematiche diverse, nonché delle relative metodologie e fonti di ricerca.

Art. 6 - Consiglio Unificato

1. All'organizzazione complessiva del Corso di laurea specialistica in Scienze storiche provvede il Consiglio unificato composto dai professori di ruolo e dai ricercatori presso il Corso di laurea in Storia e dai professori di ruolo e dai ricercatori che afferiscono al Corso di laurea specialistica, nonché dai rappresentanti degli studenti iscritti ad entrambi i corsi di studio.

2. Per specifiche questioni didattiche attinenti soltanto al Corso di laurea specialistica, il Consiglio unificato può tenere riunioni in composizione separata rispetto al Corso di laurea in Storia.

3. Al Consiglio unificato è affidata la verifica degli obiettivi formativi e la coerenza del percorso di

studi rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e del profilo professionale corrispondente al laureato in Scienze storiche.

Art. 7 – Determinazione dell'offerta formativa

1. Entro il 31 Gennaio di ogni anno il Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche formula, ai sensi dell'art. 3.6 dello Statuto dell'Università della Calabria, proposte relative alla programmazione dell'offerta di attività formative ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili per l'anno accademico successivo, da sottoporre al Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia.

2. Entro il 20 Aprile di ogni anno il Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche, ai fini della definizione del Manifesto annuale degli studi, individua l'offerta di attività formative per l'anno accademico successivo, la distribuzione di tali attività tra i diversi periodi in cui è articolata l'attività didattica, il piano ufficiale degli studi, i termini e le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali.

Art. 8 - Titoli per l'ammissione

1. Per essere ammessi al Corso di laurea specialistica in Scienze storiche, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali, occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) laurea in Storia conseguita presso l'Università della Calabria;
- b) laurea nella classe delle Scienze storiche (classe 38), conseguita presso altro Ateneo;
- c) laurea nella classe di Lettere (classe 5) o nella classe delle Scienze dei beni culturali (classe 13);
- d) laurea specialistica, anche se non specificamente orientata alle Scienze storiche;
- e) laurea del precedente ordinamento, anche se non specificamente orientata alle Scienze storiche;
- f) titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

2. Per i candidati in possesso del titolo sub a) è previsto il riconoscimento integrale dei crediti conseguiti, nella misura di 180.

3. Per i candidati in possesso del titolo sub b), c), d), e) ed f) l'apposita Commissione esaminatrice, di cui all'art. 10, comma 1 del presente Regolamento, valuta le domande pervenute, e ove riscontri un'affinità che può consentire il riconoscimento di crediti negli ambiti di base e caratterizzanti tali da consentire l'ammissione secondo le normative vigenti, predispone attraverso specifiche tabelle di conversione il riconoscimento di equipollenze totali o parziali degli insegnamenti sostenuti da tali studenti con i corrispondenti insegnamenti della laurea integralmente riconosciuta, definendo l'eventuale debito formativo.

4. Sono ammessi alla prova di ammissione di cui all'art. 10, comma 2, lettera d), i candidati cui vengano riconosciuti crediti formativi in numero pari o superiore a 120. Tali crediti sono considerati su tutta la carriera universitaria dei candidati, compresi quelli conseguiti in soprannumero durante gli studi, in Master universitari, in altre lauree specialistiche e comunque in relazione a attività formative universitarie. Anche le attività professionali svolte all'esterno possono essere riconosciute dalla Commissione esaminatrice in crediti formativi universitari nell'ambito delle altre attività formative (art. 10, comma, lettera f).

4. Per tutti i candidati è altresì necessario il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, secondo quanto indicato nell'art. 9 del presente Regolamento didattico. La verifica del possesso di tale preparazione è demandata all'apposita Commissione esaminatrice, di cui all'art. 10, comma 1 del presente regolamento.

Art. 9 - Contenuti dell'adeguata preparazione iniziale

1. Per essere ammessi al Corso di laurea specialistica in Scienze storiche sarà necessario possedere:

- a) una buona preparazione generale in campo letterario, filologico e linguistico;
- b) la capacità di cogliere la dimensione storica dei fenomeni culturali, attraverso l'acquisizione delle categorie concettuali pertinenti e delle competenze critico-interpretative e metodologiche appropriate;
- c) una buona conoscenza generale dell'evoluzione storica, dall'antichità all'epoca contemporanea;
- d) una solida conoscenza, per almeno un ambito cronologico (Antico, Medievale, Moderno, Contemporaneo) o tematico (per esempio Storico-religioso o Storico-antropologico), delle linee di sviluppo storico fondamentale, nonché degli strumenti metodologici e critici di approfondimento.

2. In dettaglio:

a) per l'accesso al *curriculum* Antico del Corso di laurea specialistica in Scienze Storiche sarà necessario possedere:

- una conoscenza degli strumenti metodologici e critici di approfondimento della storia antica;
- una conoscenza delle linee di sviluppo fondamentali della storia antica, dalla protostoria alla tarda antichità;

- una conoscenza dei principali aspetti socio-politici, istituzionali e culturali del mondo antico, con particolare riferimento alle problematiche relative all'Italia meridionale, in relazione all'orizzonte mediterraneo.

b) Per l'accesso al *curriculum* Medievale e Storico-religioso del Corso di laurea specialistica in Scienze storiche sarà necessario possedere:

- una conoscenza degli strumenti metodologici e critici di approfondimento e valutazione dell'età medievale e dei fenomeni religiosi in generale;
- una conoscenza delle linee fondamentali di sviluppo dell'età medievale, dalla tarda antichità all'età moderna, e della storia delle religioni;
- una capacità di riflessione critica sull'evoluzione del mondo occidentale e del mondo orientale in età medievale;
- una conoscenza critica degli aspetti istituzionali, giuridici, socio-economici, politici, culturali e religiosi del mondo medievale, con particolare riferimento alle problematiche relative all'Italia meridionale;
- una conoscenza dei contesti culturali delle religioni più diffuse, con particolare attenzione agli aspetti antropologici, filosofici, sociali, economici e politici.

c) Per l'accesso al *curriculum* Contemporaneo del Corso di laurea specialistica in Scienze storiche sarà necessario possedere:

- una conoscenza degli strumenti metodologici e critici di approfondimento della storia contemporanea;
- una conoscenza delle linee fondamentali di sviluppo dell'età contemporanea;
- una conoscenza critica degli aspetti giuridici, culturali, istituzionali, ambientali e politici del mondo contemporaneo;
- una capacità di analisi dei principali fattori di ordine economico, sociale e culturale che hanno determinato le grandi trasformazioni del vivere contemporaneo.

d) Per l'accesso al *curriculum* Moderno e Storico-antropologico del Corso di laurea specialistica in Scienze storiche sarà necessario possedere:

- una conoscenza degli strumenti metodologici e critici di approfondimento della storia moderna e delle discipline demo-etno-antropologiche;
- una conoscenza delle linee fondamentali di sviluppo dell'età moderna;
- una conoscenza critica degli aspetti giuridici, culturali, istituzionali, ambientali e politici del mondo moderno;
- una capacità di analisi dei principali fattori di ordine economico, sociale e culturale che hanno determinato le grandi trasformazioni del mondo contemporaneo.
- una conoscenza della storia degli studi demo-etno-antropologici;

- una conoscenza dei rapporti esistenti tra storia e discipline demo-etno-antropologiche.

3. La verifica dei contenuti dell'adeguata preparazione iniziale, esposti ai commi 1 e 2 del presente articolo, è demandata ad una apposita Commissione esaminatrice, di cui all'art. 10, comma 1 del presente regolamento.

Art. 10 - Verifica dei requisiti di ammissione e di una adeguata preparazione iniziale.

1. La verifica del possesso, da parte degli studenti, dei requisiti di ammissione di cui all'art. 8 del presente Regolamento e dell'adeguata preparazione iniziale, secondo quanto esposto all'art. 9 del presente Regolamento, spetta ad una apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Rettore su proposta della Facoltà di Lettere e Filosofia.

2. La Commissione:

- a) valuta le domande prodotte, verificando il possesso dei requisiti di ammissione;
- b) riconosce i crediti già acquisiti dagli studenti, in ragione della coerenza di tali crediti con i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione al Corso di laurea specialistica in Scienze storiche;
- c) definisce gli eventuali debiti formativi e formula al Consiglio di Corso di Laurea specialistica in Scienze storiche proposte sulle modalità di integrazione del precedente *curriculum* di studi; la determinazione delle attività relative agli obblighi formativi aggiuntivi che gli studenti dovranno acquisire e le modalità nelle quali accertare il soddisfacimento di tali obblighi restano di pertinenza del Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche;
- d) valuta il possesso di una adeguata preparazione iniziale attraverso un'apposita prova, che consiste nella stesura di un elaborato scritto in lingua italiana su argomento inerente le principali problematiche delle Scienze storiche. Tale prova prevede un punteggio compreso fra 0 e 30, e si intende superata a partire da 18 punti;
- e) nel caso di domande eccedenti il contingente previsto annualmente, stila una graduatoria in base ai criteri esposti ai commi 3 e 4 di questo stesso articolo.

3. La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso di domande eccedenti il contingente previsto annualmente, stila una graduatoria, tenendo conto in primo luogo delle seguenti riserve di posti:

- a) l'80% dei posti sarà riservato a studenti di famiglie residenti in Calabria;
- b) il 15% dei posti sarà riservato a studenti residenti in altre regioni italiane o in altri paesi della Comunità Europea;
- c) il 5% dei posti sarà riservato a studenti residenti in paesi stranieri non appartenenti alla Comunità Europea;
- d) i posti riservati ai candidati sub b) e sub c) che non fossero coperti saranno assegnati ai candidati sub a);
- e) i posti riservati ai candidati sub a) che non fossero coperti saranno assegnati ai candidati sub b) e, in subordine, ai candidati sub c).

4. Le graduatorie relative alle categorie a), b) e c) del comma 3 saranno così formulate:

- a) ai primi posti della graduatoria vengono ammessi i laureati ammessi senza debiti formativi al Corso di laurea specialistica; titoli di preferenza saranno, nell'ordine, voto di laurea, media ponderata, minore età;
- b) i candidati che accedono al Corso di laurea specialistica con debiti formativi vengono immessi nella graduatoria, subito dopo gli ammessi di cui al punto a), in ordine decrescente rispetto al numero di debiti formativi (prima quelli con minori debiti). A parità di debiti formativi valgono i criteri di cui al punto a);
- c) per i candidati in possesso di laurea del precedente ordinamento, la Commissione esaminatrice, stabilita l'equivalenza di detta laurea con le laurea nella classe delle Scienze storiche del vigente ordinamento, o definiti i debiti formativi dei candidati in possesso di laurea non riconosciuta come

equivalente alla laurea nella classe delle Scienze storiche, inserirà i candidati nella graduatoria di pertinenza.

5. I criteri per l'attribuzione del punteggio al fine della formazione della graduatoria vengono descritti e resi pubblici nel bando di ammissione dell'Ateneo per l'iscrizione al Corso di laurea specialistica in Scienze storiche.

Art. 11 - Recupero del debito formativo.

1. I crediti corrispondenti al debito formativo eventualmente attribuito allo studente al momento dell'ammissione, e occorrenti per il conseguimento del titolo finale, sono acquisiti sia con l'iscrizione a singole attività formative relative al Corso di laurea di I livello in Storia e con il superamento degli esami o delle altre forme di verifica del profitto previste per i relativi insegnamenti o attività formative, sia concordando con il Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche specifici percorsi formativi da soddisfare prima dell'inizio delle prove di accertamento del profitto relative al *curriculum* del nuovo corso di studi. Gli studenti ammessi con debito formativo possono acquisire questi crediti usufruendo dell'offerta didattica del Corso di laurea in Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia.

2. Il Consiglio di Corso di Laurea specialistica esamina le questioni relative all'assolvimento del debito formativo e determina le attività formative da seguire per colmare tale debito e le relative modalità di accertamento .

Art. 12 - Piani di studio

1. Lo studente ammesso senza debito formativo è tenuto a seguire il piano di studi ufficiale deliberato dal Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche e riportato nel Manifesto degli studi, inserendo gli insegnamenti o le altre attività formative afferenti all'ambito riservato alla libera scelta e precisando, eventualmente, gli insegnamenti che intende seguire qualora siano disponibili più opzioni nell'offerta didattica della Facoltà di Lettere e Filosofia per il Corso di laurea specialistica in Scienze storiche.

2. Gli studenti ammessi con debito formativo devono presentare un piano di studi individuale, in conformità alle indicazioni ricevute dal Consiglio di Corso di laurea specialistica sulle attività formative da seguire per colmare tale debito.

3. I piani di studio individuali sono soggetti all'approvazione del Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche. Il termine di presentazione dei piani di studio individuali è fissato il 31 ottobre. I piani di studio individuali devono essere esaminati dal Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche e trasmessi all'Area Didattica entro il 30 novembre.

4. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso può chiedere di modificare il proprio piano di studi al secondo anno; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto e quelle inserite nell'anno precedente, i cui crediti non siano stati ancora acquisiti.

5. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti ai fini del calcolo del voto finale.

6. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.

Art. 13 – Tipologia della didattica

L'attività didattica del Corso di laurea specialistica in Scienze storiche si svolge nella forma di lezioni

frontali, seminari ed esercitazioni; tali forme possono essere integrate da altre forme di didattica, come per esempio l'insegnamento a distanza, nel rispetto della libertà di insegnamento.

Art. 14 - Verifica del profitto

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto determinata dal Consiglio di corso di laurea specialistica in Scienze storiche.
2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal Corso di laurea specialistica in Scienze storiche.
- 3.. Per tali attività formative la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, e in forma scritta e orale, oppure utilizzando modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.
4. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi d'insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di superamento (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti) o non superamento. La verifica del profitto per le attività formative per le quali non sia prevista una votazione potrà essere demandata anche ad un singolo professore di ruolo o ricercatore.
5. Per i corsi di insegnamento sono previste ogni anno una sessione per le attività di verifica del profitto al termine del periodo didattico in cui l'insegnamento è tenuto ed altre due sessioni comprese tra la conclusione di quella relativa all'ultimo periodo dell'anno accademico e l'inizio del primo periodo dell'anno accademico successivo.
6. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione entro le sessioni indicate sono stabiliti dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, su proposta del Consiglio di corso di laurea specialistica, tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione del profitto è del Preside di Facoltà.
7. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.
8. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possieda l'attestazione di frequenza e che si riferiscano a corsi conclusi.
9. È preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento e condizione per la loro validità la verifica dell'identità del candidato, da parte della Commissione esaminatrice di cui all'art. 15 del presente Regolamento .
10. L'accertamento del profitto per attività formative diverse dai corsi di insegnamento, quali seminari, esercitazioni e tirocini, può avvenire anche al di fuori dei periodi destinati alle sessioni di esame.
11. Le modalità dell'accertamento del profitto per ciascuna attività formativa sono stabilite dal Presidente di Commissione, in accordo con il presente Regolamento e con le delibere del Consiglio di Corso di laurea specialistica. L'accertamento del profitto è individuale.
12. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. Il giudizio deve essere formalizzato dalla Commissione esaminatrice in apposito verbale redatto contestualmente all'esame, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli esaminatori.
13. Nel caso di redazione del verbale attraverso strumenti informatici (verbale elettronico), il Presidente di Commissione ed uno dei commissari appongono sul verbale la propria firma digitale basata su certificato elettronico emesso da certificatore qualificato. Lo studente sottoscrive il verbale elettronico mediante la propria firma digitale, anch'essa basata su certificato elettronico emesso da certificatore qualificato. Nelle more della certificazione delle firme elettroniche degli studenti è

possibile per essi firmare o mediante l'apposizione di un identificativo personale segreto (PIN), rilasciato dai competenti uffici amministrativi, o mediante firma autografa su statini cartacei al pari del Commissario. Il verbale elettronico, così sottoscritto, è trasmesso automaticamente in via elettronica alle competenti strutture amministrative ed ivi acquisito automaticamente nei sistemi informatici per le successive fasi di verifica.

13. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo.

14. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.

15. Qualora sia prevista una votazione, l'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di trenta trentesimi, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione.

16. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.

17. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

18. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dal Corso di laurea specialistica in Scienze storiche e dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle sessioni.

Art. 15 – Commissioni per l'accertamento del profitto

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi d'insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche e sono costituite, di norma, da 3 componenti. La Commissione opera validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.

2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico e il Presidente del Consiglio di Corso di laurea specialistica, su comunicazione dei professori titolari, trasmette all'Area Didattica eventuali variazioni dopo almeno due periodi didattici.

3. La Commissione è presieduta dal professore titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui siano titolari professori diversi e per i quali si abbia una valutazione unitaria per l'intera attività formativa, la Commissione è presieduta da uno dei professori individuato dal Presidente del Consiglio di corso di laurea specialistica..

4. Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare cui il corso d'insegnamento è attribuito o a settore scientifico-disciplinare affine, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.

5. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio del Corso di Laurea specialistica la nomina di un congruo numero di componenti al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.

6. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un professore di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui il corso d'insegnamento è attribuito, o a settore scientifico-disciplinare affine.

7. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.

8. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del

Consiglio del Corso di laurea specialistica, ovvero il Preside di Facoltà, provvede alla nomina di un sostituto.

9. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.

10. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora essa avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

11. I Presidenti delle Commissioni di esame sono responsabili della tenuta dei registri di esame dal momento in cui questi sono ritirati presso i competenti uffici amministrativi sino a quando essi sono riconsegnati agli stessi.

Art. 16 - Studenti “regolarmente in corso”, “non regolarmente in corso”, “fuori corso”

1. È iscritto al secondo anno in qualità di “regolarmente in corso” lo studente che abbia maturato almeno 40 crediti relativi all'ordinamento didattico del Corso di laurea specialistica in Scienze storiche. Nel caso in cui al momento dell'ammissione venga riconosciuto da parte della Commissione esaminatrice un numero di crediti inferiore a 180, lo studente, per essere iscritto come “regolarmente in corso”, dovrà inoltre avere acquisito almeno il 50% dei crediti di cui, al momento dell'ammissione, non era risultato in possesso.

2. Lo studente che abbia maturato un numero di crediti inferiore viene considerato “non regolarmente in corso” e può frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui è iscritto e sostenere le relative prove di accertamento del profitto, nel rispetto delle propedeuticità stabilite.

3. Viene considerato “fuori corso” lo studente che, pur avendo seguito il corso di studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.

4. Lo studente non regolarmente in corso e lo studente fuori corso sono tenuti a concordare con il proprio tutor specifiche attività di tutorato e di recupero individuali e di gruppo, volte al superamento delle difficoltà incontrate.

Art. 17 – Rinuncia agli studi e decadenza

1. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza di cui all'art. 149 del R.D. 31.8.1933, n. 1592, può chiedere, con apposita domanda il riconoscimento della precedente carriera.

2. Il Consiglio di corso di laurea specialistica in Scienze storiche valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.

3. Alla domanda di cui al comma 1 del presente articolo deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano frequentato presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

4. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve pervenire tra l'1 giugno ed il 31 luglio all'Area Didattica e alla Segreteria del Corso di laurea specialistica in Scienze storiche.

5. La delibera del Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico del corso di studio cui lo studente chiede di iscriversi nell'anno accademico immediatamente successivo.

Art. 18 - Tutorato

1. L'attività di Tutorato, di cui al presente articolo, ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori di ruolo ed i ricercatori del Corso di Laurea specialistica in Scienze Storiche cui rivolgersi per avere consigli ed assistenza per la soluzione di eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. In particolare tale attività mira ad orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

2. Tra le attività di Tutorato per gli studenti sono comprese:

a) quelle relative all'accoglienza, cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primissimi mesi della sua esperienza universitaria;

b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;

c) corsi intensivi;

d) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio del Corso di laurea specialistica, che può assegnare tale compito ad un suo delegato, scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori componenti dello stesso Consiglio.

3. Entro il primo mese dall'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo, a ciascuno degli studenti è attribuito un tutor tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Corso di laurea specialistica in Scienze storiche. L'attribuzione sarà effettuata dal Presidente del Consiglio del Corso di Laurea specialistica in Scienze storiche garantendo una distribuzione uniforme degli studenti fra i professori di ruolo ed i ricercatori.

4. Gli studenti del primo anno hanno l'obbligo di incontrare il loro tutor almeno due volte nell'anno accademico.

6. Gli studenti incontrano il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

Art. 19 – Verifica della qualità e dell'efficacia delle attività formative

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di corso di laurea specialistica in Scienze storiche provvede alla valutazione della qualità e alla verifica dei risultati delle attività formative dell'anno accademico precedente, comprese quelle relative al tutorato. I risultati di tale verifica sono presentati in un rapporto annuale, inviato alla Facoltà di Lettere e Filosofia ed alla Commissione Didattica di Ateneo, diretto a valutare i risultati delle attività formative, individuando gli eventuali elementi distorsivi e di difficoltà e suggerendo possibili rimedi.

Art. 20 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza

1. Lo studente ha il diritto e il dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal Corso di laurea specialistica in Scienze storiche.

2. Sono ammessi agli esami di profitto relativi ad ogni attività formativa gli studenti frequentanti. In linea di principio l'obbligo della frequenza si ritiene assolto se le assenze non eccedono il 30% delle ore di lezione o di altra attività formativa (seminari, laboratori, ecc.).

3. La concreta verifica della frequenza spetta ai singoli docenti, nelle modalità da essi stabilite.

4. Lo studente ha diritto in ogni caso, sempre che ne faccia richiesta all'inizio della lezione e previa esibizione del libretto di iscrizione e dell'apposito modulo predisposto dalla Segreteria del Corso di laurea specialistica in Scienze storiche, al rilascio da parte del professore di ruolo di una dichiarazione

attestante la sua presenza al corso.

Art. 21 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

Studenti in uscita dall'Ateneo

1. Gli studenti del Corso di laurea specialistica in Scienze storiche possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.
2. Lo studente interessato al riconoscimento di attività formative che intende svolgere presso Università estere è tenuto a presentare in tempo utile una domanda al Consiglio di Corso di Laurea specialistica in Scienze storiche, allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero e di cui intende richiedere il riconoscimento (compresi il numero dei crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto). Il Consiglio di corso di laurea specialistica in Scienze storiche delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.
3. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio del Corso di Laurea specialistica delibera il riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente.
4. Lo studente può presentare al Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche istanza di riconoscimento *in itinere* delle attività formative svolte presso Università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità.
5. Su tali istanze il Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche esprime parere con urgenza. La delibera del Consiglio di Corso di laurea specialistica ai fini del riconoscimento non è necessaria (a) nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla Facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le Università coinvolte, o (b) ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.
6. Copia delle delibere del Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa all'Ufficio Socrates dell'Ateneo.

Studenti in entrata nell'Ateneo

7. Gli studenti in entrata nell'Ateneo devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti del Corso di laurea specialistica in Scienze storiche.
8. I professori di ruolo del Corso di laurea specialistica in Scienze Storiche che esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica - Settore Segreteria studenti - secondo l'iter seguito per tutti gli studenti dell'Ateneo, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS della Facoltà di Lettere e Filosofia che a sua volta trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'Ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dai coordinatori ECTS di Facoltà e dal coordinatore istituzionale Socrates

dell'Ateneo. L'Ufficio Socrates provvede ad inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.

Art. 22 - Corsi intensivi di supporto e recupero

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 14 della L. 390/1991, il Consiglio del Corso di Laurea specialistica può prevedere l'attivazione di corsi intensivi di supporto o di recupero finalizzati ad una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio.
2. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

Art. 23 - Commissione didattica paritetica

1. Il Consiglio del Corso di Laurea specialistica in Scienze storiche istituisce una Commissione didattica paritetica composta da un numero pari (due per ciascuna componente) rispettivamente di professori e ricercatori, ivi compreso il Presidente del Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche, e di rappresentanti degli studenti.
2. I docenti componenti la Commissione possono essere eletti tra i professori e i ricercatori di ruolo, membri del Consiglio di corso di Laurea specialistica in Scienze storiche.
3. Gli studenti componenti la Commissione sono eletti tra gli studenti regolarmente iscritti che fanno parte del Consiglio del Corso di Laurea specialistica in Scienze storiche.
4. Partecipano all'elezione tutti i componenti del Consiglio del Corso di Laurea specialistica in Scienze storiche aventi diritto di voto.
5. La Commissione è convocata dal Presidente.
6. La Commissione ha il compito di valutare la funzionalità e l'efficacia delle attività formative e l'efficienza dei servizi didattici forniti. La Commissione esprime parere sulle disposizioni del Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 24 - Modalità dei passaggi al Corso di laurea specialistica e trasferimenti da altri Atenei

1. Possono essere ammessi al Corso di laurea specialistica in Scienze storiche gli studenti precedentemente iscritti ad un altro Corso di laurea specialistica dell'Università della Calabria, ovvero ad un Corso di laurea specialistica di altra Università.
2. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente in altro Corso di laurea specialistica dell'Università della Calabria, ovvero in un Corso di laurea specialistica di altra Università, ai fini della prosecuzione degli studi nel Corso di laurea specialistica in Scienze storiche, compete al Consiglio del Corso di Laurea specialistica.
3. Compete al Consiglio del Corso di Laurea specialistica in Scienze storiche anche la valutazione del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguata preparazione iniziale, di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
4. È altresì competenza del Consiglio di corso di laurea specialistica in Scienze storiche la verifica della condizione dello studente rispetto a quanto specificato nell'art. 16 del presente Regolamento.
4. Alla domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento al Corso di laurea specialistica in Scienze storiche da altro Ateneo o da altro corso di laurea specialistica dell'Università della Calabria deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente abbia superato la relativa prova, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
5. Gli studenti devono presentare tra l'1 giugno e il 31 agosto all'Area Didattica e alla Segreteria del

Corso di laurea specialistica in Scienze storiche la domanda intesa ad ottenere il passaggio fra Corsi di laurea specialistica dell'Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento da altro Ateneo al Corso di laurea specialistica in Scienze storiche dell'Università della Calabria. L'Area Didattica rende noto il numero dei posti resisi liberi per rinunce o abbandoni per il Corso di laurea specialistica in Scienze Storiche. Le domande saranno ordinate in graduatoria secondo il numero dei crediti pertinenti al Corso di laurea specialistica in Scienze Storiche a cui lo studente chiede di passare e le votazioni per esse riportate. Il Consiglio del Corso di Laurea specialistica delibera entro il 20 settembre. Il foglio di congedo deve pervenire di norma entro il primo ottobre. Le iscrizioni devono essere regolarizzate entro il 15 ottobre.

6. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino all'effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

Art. 25 – Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti in possesso di un titolo di studio universitario

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di laurea specialistica in Scienze storiche ed il riconoscimento di tutte o parte delle attività formative completate per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.

2. Per l'iscrizione ad un corso di studio per il conseguimento di un titolo universitario identico per nome, durata e classe a quello già posseduto, occorre presentare motivata istanza al Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche. L'iscrizione è consentita solo in caso di approvazione del Consiglio di Corso.

3. Le deliberazioni in merito all'accettazione dell'istanza, all'anno al quale lo studente viene iscritto ed al riconoscimento di tutta o parte della precedente carriera in termini di crediti ed attività formative sono di competenza del Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche, conformemente ai criteri predeterminati dalla Facoltà di Lettere e Filosofia sulla base delle proposte elaborata dal Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche. Compete altresì al Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche la valutazione dell'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'art. 9 del presente Regolamento e la verifica della condizione dello studente rispetto a quanto specificato nell'art. 16 del presente Regolamento.

4. Alla domanda intesa ad ottenere l'iscrizione ad anni successivi al primo di quanti siano in possesso di un titolo universitario deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente abbia superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

5. La domanda deve pervenire tra l'1 Giugno ed il 31 luglio all'Area Didattica e alla Segreteria del Corso di laurea specialistica in Scienze storiche. La delibera del Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico del corso di studio cui lo studente chiede di iscriversi nell'anno accademico immediatamente successivo.

Art. 26 – Ammissione a singole attività formative

1. Chiunque sia in possesso di titolo idoneo per l'ammissione a corsi di studio universitari e abbia interesse ad accedere all'attività didattica dell'Università, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, può chiedere l'iscrizione ad una o più attività formative specifiche del Corso di laurea specialistica in Scienze storiche.

2. L'accettazione dell'istanza è subordinata al parere favorevole da parte Consiglio di corso di laurea specialistica in Scienze storiche.

3. Alla conclusione delle attività formative l'iscritto ha diritto a sostenere le relative prove di accertamento del profitto. È altresì diritto dell'iscritto avere regolare attestazione delle attività formative svolte e dell'esito dell'accertamento del profitto.
4. I crediti acquisiti mediante il superamento delle prove di accertamento del profitto relativo a singole attività formative possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente al Corso di laurea specialistica in Scienze storiche.

Art. 27 - Sospensione temporanea e interruzione programmata degli studi.

1. Lo studente non può essere iscritto contemporaneamente a due Corsi di studio.
2. Lo studente che, avendone titolo, intenda iscriversi ad una Scuola di Specializzazione, a un Dottorato di ricerca o ad un corso di Master, essendo già iscritto al Corso di laurea specialistica in Scienze storiche, è tenuto a richiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a quest'ultimo.
3. Lo studente può chiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici, comunque non oltre la durata legale del corso cui intende iscriversi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie e non può compiere alcun atto di carriera.
4. Al di fuori delle fattispecie prevista dal comma 1, lo studente iscritto Corso di laurea specialistica in Scienze storiche ha diritto a richiedere una interruzione programmata degli studi per un anno accademico.
5. L'interruzione determina la cessazione per l'anno accademico in questione dell'erogazione di tutti i servizi offerti dall'Università allo studente e comporta il solo pagamento di un diritto fisso indicato nel Manifesto annuale degli studi.
6. L'interruzione non può essere richiesta per periodi inferiori ad un anno accademico e può essere richiesta non più di due volte nel corso degli studi.
7. Lo studente che abbia in corso l'interruzione programmata degli studi ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento di poter riprendere gli studi. In questo caso non ha diritto alla restituzione del diritto fisso di cui sopra ed è tenuto al pagamento della differenza tra l'importo versato e l'importo dovuto.
8. Al termine dell'interruzione programmata degli studi o della sospensione lo studente riprende la sua carriera universitaria esattamente come se l'interruzione o la sospensione non fosse avvenuta.
9. Dell'interruzione programmata degli studi o della sospensione è fatta menzione nelle certificazioni relative alla carriera dello studente, compresa quella relativa al conseguimento del titolo di studio.

Art. 28 - Prova finale per il conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la Laurea specialistica in Scienze storiche è necessario il superamento di una prova finale che consiste nella redazione di una tesi originale, atta a comprovare la sicura acquisizione del metodo storico, la capacità di reperire ed utilizzare criticamente le fonti e la bibliografia specifica di riferimento, l'esposizione scritta e orale dei risultati con chiarezza e proprietà di linguaggio, e nella sua esposizione dinanzi ad apposita Commissione, di cui all'art. 29 del presente Regolamento.
2. Le prove finali per il conferimento del titolo sono pubbliche.
3. Per sostenere la prova finale lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea specialistica in Scienze storiche e dal suo piano di studio, tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
4. È prevista ogni anno, al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto, una sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio. Il Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche, in accordo con il calendario didattico della Facoltà di Lettere e Filosofia, può prevedere una sessione straordinaria entro l'anno solare dell'ultimo anno di iscrizione del candidato.

5. Lo studente, per potere partecipare alle sessioni delle prove finali previste dal calendario accademico, deve presentare presso l'Area Didattica domanda di ammissione alla prova finale entro i termini stabiliti dal Consiglio di Corso di Laurea specialistica in Scienze storiche ed approvati dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia.

6. La tesi di laurea specialistica, corredata dalla firma di almeno un relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi non oltre il quindicesimo giorno antecedente alla prova finale. La stessa può essere presentata con modalità elettroniche, firmata dal relatore e dal candidato mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato. Nelle more della certificazione delle firme elettroniche degli studenti sarà possibile per essi firmare mediante l'apposizione di un identificativo personale segreto (PIN), rilasciato dai competenti uffici amministrativi.

7. Una copia della tesi è depositata a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non è soggetto ad alcuna specifica restrizione in aggiunta a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.

8. Nella redazione della tesi di laurea specialistica lo studente è affiancato da almeno uno dei professori e ricercatori di ruolo della Facoltà di Lettere e Filosofia o da un professore a contratto. Egli è membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale, relativa al medesimo candidato e può essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

9. Alla prova finale sono attribuiti 22 crediti .

10. Ai fini del conseguimento della Laurea specialistica in Scienze storiche è necessario acquisire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di centodieci centodecimi, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

11. La valutazione finale è costituita dalla somma:

a) della media, espressa in centodecimi, arrotondata all'intero più vicino, delle votazioni riportate negli esami di profitto, ponderate secondo i crediti attribuiti a tali attività;

b) di una valutazione della prova finale fra 0 e 8 punti da parte della Commissione;

c) nel calcolo della media sub a) si attribuirà il valore numerico di 33 agli esami superati con la valutazione 30 e lode.

12. Il certificato rilasciato come supplemento al diploma riporterà sia il totale dei 300 crediti, sia il percorso dei 120 crediti specifici per il biennio specialistico, riportando per entrambi i percorsi i singoli insegnamenti con i crediti e il voto.

13. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici dal Corso di laurea specialistica in Scienze Storiche e dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.

Art. 29 – Commissioni per la valutazione della prova finale.

1. Le Commissioni per la valutazione della prova finale e per l'eventuale proclamazione pubblica, ove distinta da essa, sono nominate dal Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia su proposta del Consiglio del Corso di laurea specialistica in Scienze storiche. Tali commissioni sono composte da un minimo di cinque membri, di cui almeno tre professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nella Facoltà di Lettere e Filosofia, cui afferisce il Corso di laurea specialistica in Scienze Storiche.

2. Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.

3. Di norma, Presidente di Commissione è il Presidente del Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche, se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al Corso di laurea specialistica in Scienze storiche.
4. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
5. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, eventualmente con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della Commissione.
6. Nel caso di adozione di modalità automatiche e informatizzate di verbalizzazione delle prove finali, le competenti strutture didattiche e amministrative sono tenute ad adottare procedure coerenti con le norme di cui al comma precedente.
7. I Presidenti delle commissioni sono tenuti a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

Art. 30 - Revisione del Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica

1. Il presente regolamento viene rivisto, ed eventualmente aggiornato, dal Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche con una periodicità non superiore a 3 anni, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.
2. In occasione di tale revisione, il Consiglio del Corso di laurea specialistica in Scienze storiche verifica anche la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti dagli studenti. I crediti i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerati come non acquisiti nelle carriere degli studenti che abbiano superato a suo tempo le relative prove di accertamento.
3. Le attestazioni di frequenza relative ad attività formative i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerate come non acquisite.
4. Qualora il Consiglio di Corso di laurea specialistica in Scienze storiche riconosca l'obsolescenza di una sola parte dei contenuti formativi di una specifica attività, lo stesso Consiglio di Corso di laurea specialistica provvederà a stabilire le prove integrative che dovranno essere sostenute dallo studente, definendo gli argomenti delle stesse e le modalità di verifica. Una volta superate le verifiche previste, il Consiglio del Corso di Laurea specialistica in Scienze storiche convalida i crediti acquisiti con apposita delibera. Qualora la relativa attività didattica preveda una votazione, la stessa potrà essere variata rispetto a quella precedentemente ottenuta, su proposta della Commissione che ha proceduto alla verifica.
5. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico su proposta del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia e sono emanate con Decreto Rettorale.

12 gennaio 2007

IL RETTORE
(Prof. Giovanni LATORRE)

ET